



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 15 del 24/1/2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla s.c. [redacted]

L'anno 2010 addì 24/1/2010 del mese di gennaio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente		
Erriquez Giuseppe - Esperto		
Ignone Antonio - Esperto		
Leone Cosimo - OO.SS.		
Merchich Giovanni - Esperto		
Pellè Cosimo - Esperto		
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 16.1.2009, il Sig. [REDACTED] residente in [REDACTED] alla [REDACTED] comunicava all'Albo delle Imprese Artigiane di Bari, la cessazione dell'attività e la relativa cancellazione dall'Albo stesso, dichiarando al punto 17 della modulistica, che manteneva aperta la partita IVA, per ulteriori movimentazioni finanziarie;
- In data 18.11.2009, la CPA di Bari, con nota n. 548, chiedeva la Sig. [REDACTED] la trasmissione della cessazione o variazione della partita IVA, necessaria per la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane;
- In data 26.1.2010, il Sig. [REDACTED] rispondeva alla richiesta, comunicando che intendeva mantenere aperta la partita IVA per effettuare ultime movimentazioni finanziarie;
- In data 11.3.2010, la CPA, deliberava di respingere la comunicazione di cancellazione per non aver ottemperato alla integrazione della documentazione mediante cancellazione della partita IVA;
- La decisione veniva notificata con nota n. 236 del 15.3.2010 accusata in ricezione in data 26.3.2010;
- In data 7.5.2010, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso contro il deliberato della CPA a questa Commissione, motivando che, nella comunicazione veniva dichiarato che avrebbe mantenuto aperta la P. IVA per ultime movimentazioni finanziarie; che dopo dieci mesi la CPA di Bari richiedeva la cessazione della partita IVA senza tenere conto della dichiarazione; che a far data dal 12.1.2009, lo stesso ricorrente veniva assunto dalla [REDACTED] s.r.l., allegando busta paga;
- In data 17.6.2010, prot. n. 15210, l'Ufficio di Segreteria della Commissione chiedeva al Comando di Polizia Municipale di [REDACTED] notizie in merito alla cessata attività del Sig. [REDACTED];
- In data 14.7.2010, prot. n. 2830, il Comando di Polizia Municipale di [REDACTED] rispondeva, trasmettendo documentazione in proprio possesso (copia busta paga della [REDACTED] s.r.l.; denuncia cessazione della ditta [REDACTED] presentata all'INAIL, con causale di cessazione attività al 31.12.2008; nota consulente Strategia l'Impresa in cui si legge che la partita IVA risulta inattiva, dal 2009 non è stata più utilizzata;

Ritenuto che:

- la cessazione della partita IVA non è conditio sine qua non per la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane.
- dalla documentazione trasmessa dalla Polizia Municipale di Castellana Grotte, risulta che il Sig. [REDACTED] svolge attività dipendente, oltre ad avere la partita IVA inattiva, con altro codice attività;
- il Sig. [REDACTED] risulta dipendente a tempo pieno della ditta [REDACTED] s.r.l., così come si evince da estratto conto INPS, a far tempo dal 12.1.2009;
- l'attività dipendente è in contrasto con l'art. 2 della L. 443/85;



Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera

- di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] residente in [REDACTED] alla [REDACTED]

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)